

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
ALLEGATO 1**

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'UFFICIO STAMPA,
COMUNICAZIONE OLTRE CHE ATTRAVERSO I MEDIA TRADIZIONALI SU WEB E
SOCIAL MEDIA E RELAZIONI PUBBLICHE DELLA FONDAZIONE ROMA TRE
TEATRO PALLADIUM
STAGIONE ARTISTICA 2025-2026**

Articolo 1 – Oggetto e durata del servizio

1. L'affidamento ha per oggetto l'organizzazione del servizio di gestione dell'ufficio stampa, promozione e comunicazione oltre che attraverso i media tradizionali su web e social media e relazioni pubbliche della Fondazione Roma Tre Teatro Palladium per la stagione artistica 2025-2026;
2. La durata del servizio (escluse le eventuali opzioni) è di 12 mesi a decorrere dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2026, si concentra tra il 1° ottobre 2025 e il 30 giugno 2026, con possibilità di estensioni occasionali nei mesi tra luglio e settembre 2026.

Art.2 - Opzioni e Rinnovi

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi, nel caso in cui il servizio sia stato reso a perfetta regolare d'arte.
2. Il rinnovo del contratto sarà comunicato mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.
3. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere altresì modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Articolo 3 – Prestazioni richieste e modalità di esecuzione del servizio

1. Il servizio oggetto dell'affidamento consiste nell'organizzazione e nell'espletamento di tutte le attività di ufficio stampa, promozione e comunicazione attraverso i seguenti canali:
 - Gli organi di informazione nazionale e locale (quotidiani e periodici) sia in formato cartaceo sia web
 - I siti di informazione del territorio regionale
 - I siti di eventi
 - I siti legati alla promozione del turismo sia in ambito locale che nazionale
 - La stampa specializzata cartacea e web
 - I programmi radiofonici specializzati, le radio nazionali e le radio locali
 - I social media (almeno Instagram e Facebook)
 - I canali televisivi locali e nazionali
 2. Il servizio dovrà includere:
 - Proposte di interviste agli artisti in programma, ai rappresentanti dell'ente promotore della stagione e alla direzione artistica;
-

- Articoli e/o servizi di presentazione, approfondimenti, reportage, notizie e segnalazioni con l'obiettivo di valorizzare i singoli eventi e di sviluppare e consolidare la reputazione e il posizionamento del Teatro Palladium;
- La gestione dei rapporti con gli organi di informazione (stampa, radiotelevisivi e web);
- La redazione e preparazione dei comunicati stampa, la gestione e organizzazione di materiali e contenuti informativi, anche per i social media, e la diffusione dei materiali ai giornalisti;
- La gestione e l'organizzazione degli inviti e dell'accreditamento dei giornalisti agli eventi in oggetto;
- La gestione e l'organizzazione delle interviste;
- Il monitoraggio quotidiano delle uscite stampa e la redazione della rassegna stampa complessiva.

Articolo 4 – Obblighi dell’Affidatario

Nell'espletamento delle attività oggetto del servizio, l'Operatore Economico Affidatario dovrà:

1. Impiegare personale in possesso di adeguata professionalità nonché dei requisiti di legge;
2. Garantire la preparazione e pubblicazione dei comunicati stampa e la comunicazione sui social media durante l'intero periodo di durata del contratto senza aggravio per il personale della Fondazione;
3. Garantire la propria assistenza via mail o telefonica per organizzare al meglio le attività di comunicazione. Gli incontri presso la Fondazione saranno programmati di volta in volta in base alle esigenze;
4. Le attività relative ai servizi oggetto dell'incarico dovranno essere svolte in stretto coordinamento con la Fondazione;

Articolo 5 – Penali

1. La Fondazione potrà segnalare all'affidatario i disservizi e/o disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio;
2. Nel caso di inadempimento o inosservanza rispetto a quanto definito sarà applicata, previa contestazione dell'addebito, una penale pari all'1% dell'importo contrattuale fino ad un massimo del 10%;

Articolo 6 – Ulteriori obblighi dell’Affidatario

1. L’Affidatario è obbligato, a propria cura e spese, a provvedere all’espletamento delle attività oggetto del presente capitolato, con propria organizzazione imprenditoriale e professionale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione o di lavoro dipendente tra i soggetti incaricati e la Fondazione.
 2. L’Affidatario dovrà tenere indenne la Fondazione da qualsiasi eventuale pretesa o azione di eventuali propri dipendenti o collaboratori; rispettare tutte le prescrizioni legislative,
-

regolamentari, amministrative in materia di contratti di lavoro, di previdenza e di assistenza sociale e di obblighi fiscali e di sicurezza del personale; adottare quindi i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi e per evitare danni a persone, beni pubblici e privati, nonché ad osservare e fare osservare tutte le vigenti disposizioni in materie di prevenzione e degli infortuni e sicurezza sul lavoro, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. Ogni responsabilità per infortuni e danni e quant'altro dovesse comunque derivare ricadrà sull'Affidatario, senza che la Fondazione o i suoi incaricati a qualsiasi titolo possano essere coinvolti sotto ogni profilo.

3. Qualora l'Affidatario contravvenga anche ad uno solo degli obblighi innanzi indicati, la Fondazione potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del C.C.

Articolo 7 – Riservatezza

1. L'Affidatario è obbligato a mantenere la massima riservatezza nello svolgimento dell'incarico e a non divulgare a terzi notizie o informazioni apprese nel corso dello stesso
 2. Le Parti concordano che la violazione di quanto stabilito nel presente articolo comporta la facoltà di immediata risoluzione del contratto da parte della Fondazione, fatta salva ogni azione per il risarcimento di eventuali danni.
-